

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 12 dicembre 2002, n. 17810

È ineleggibile alla carica di consigliere comunale, ma non a quella di consigliere regionale, l'amministratore unico e legale rappresentante di un istituto diagnostico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Omissis.

Merita di essere approvata e condivisa, in quanto conseguente ad un corretto procedimento di interpretazione, l'affermazione della Corte napoletana secondo la quale nell'*incipit* dell'art. 2 non può rinvenirsi una regola di carattere assoluto e generale che sancisca l'ineleggibilità per tutte le cariche e per tutte le categorie di soggetti di volta in volta (nei numeri da 1 a 12) elencati.

L'*incipit* suddetto ("Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale") si limita, infatti, a porre l'enunciazione di carattere generale di ineleggibilità alle cariche per quei soggetti e nell'ambito territoriale specificamente indicati nei successivi punti da 1 a 12. È agevole trarne conferma non soltanto dalla previsione di riferibilità specifica della causa di ineleggibilità che la norma, di volta in volta, ha dato sia con l'uso dei termini "rispettivi" e "rispettivamente" sia dalla necessaria coordinazione logico-letterale che è da porre tra la formula dell'*incipit* e le preposizioni "nel" e "per" adoperate proprio per le singole specificazione, onde la norma ha stabilito che non siano eleggibili a nessuna delle cariche indicate i soggetti indicati sub 1 (ineleggibilità assoluta); che i soggetti indicati ai numeri 2, 3, 4, 6, non lo siano nel territorio in ciascun punto indicato (ineleggibilità relativa con riferimento al luogo di posizione della candidatura); che i soggetti di cui ai punti 8 e 9 non lo siano per i consigli del comune o dei comuni che si trovino in rapporto territoriale con l'Usl di competenza (ineleggibilità delimitata soggettivamente, ossia per i soggetti che rivestano le indicate qualifiche nelle strutture sanitarie convenzionate con le Usl del territorio, e funzionalmente, con riferimento tanto ai rapporti tra le strutture medesime e la Usl quanto alla relazione territoriale tra quest'ultima e il o i comuni in essa ricompresi).

Proprio nell'organizzazione territoriale delle Unità sanitarie locali (artt. 10, 14 e 15 della legge n. 833 del 1978: l'Usl "è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale" - "L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti ..." - L'assemblea generale della Usl è costituita dal consiglio comunale ... o dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni ...) e nella possibilità che l'ambito territoriale di una Usl si trovi a coincidere con il territorio di una provincia, ma non di una regione, trovano spiegazione, ad un tempo, sia (con riferimento all'organizzazione territoriale della Usl) la previsione di ineleggibilità per il o i consigli comunali, sia (in relazione a detta coincidenza, che è da considerare del tutto eccezionale se si tiene del numero massimo degli abitanti ricadenti, di norma, nel territorio di una singola Usl) l'esclusione, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 2 della ineleggibilità, per la carica di consigliere provinciale.

Nessun collegamento può stabilirsi tra l'enunciazione generale della norma in esame (*l'incipit*) e la disposizione dell'ultimo comma della norma stessa. Detto comma pone una specifica causa di esclusione per le sole cause di ineleggibilità di cui ai punti 8 e 9 del comma primo e, per le ragioni dinanzi spiegate, in relazione al solo consiglio provinciale, sicché non è possibile ricavarne - come pretende il ricorrente - che per i soggetti indicati ai punti suddetti sussista l'ineleggibilità per tutte le altre cariche indicate nell'*incipit* della norma (consigliere regionale, comunale e circoscrizionale).

L'interpretazione suggerita dal ricorrente condurrebbe necessariamente ad estendere, contro la lettera della norma e contro la *ratio* delle specifiche cause di ineleggibilità, l'enunciazione generale iniziale a tutte le singole e specifiche situazioni indicate ai punti da 1 a 12 - ciò che è rimasto escluso alla stregua delle considerazioni di cui sopra.

Nessuna diversa interpretazione può essere suggerita dall'art. 274 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, che ha fatte salve le disposizioni della legge n. 154/1981 riferibili ai consiglieri regionali e che manifestamente rinvia alla individuazione, nell'art. 2 di quest'ultima legge, delle disposizioni riferibili a consiglieri regionali.

Anche correttamente la Corte napoletana ha escluso di poter desumere dal sopravvenuto d.lgs. n. 502 del 1992 (riordino della disciplina in materia sanitaria) criteri o argomenti utilizzabili per l'interpretazione della norma dell'art. 2 della legge n. 154/1981.

Né può accedersi, sempre con riferimento alla suindicata nuova normazione, all'interpretazione "evolutiva" che il ricorrente suggerisce. Tale metodo o canone ermeneutico può essere adoperato allo scopo di saggiare se, nei limiti del senso proprio delle parole e senza forzare la disciplina normativa sino a sostanzialmente innovarne il contenuto, una norma di legge non possa assumere un significato più ampio rispetto a quello che essa aveva al tempo della sua emanazione, in modo che la stessa divenga suscettibile di soddisfare esigenze nuove che l'esperienza o anche l'innovazione tecnologica pongano in epoca successiva (v. Cass. n. 2694 del 1975 e n. 3185 del 1976), ma non certamente allo scopo di ampliare, al di là dei limiti che il dato letterale fissa, la portata della previsione di una norma di legge - operazione ermeneutica tanto più giuridicamente impossibile nella materia di che trattasi, governata dai principi giuridici ispirati alla norma dell'art. 51 della Costituzione, ai quali la Corte di merito si è richiamata.

Va detto, peraltro, che questa Corte ha già avuto modo di escludere che il nuovo sistema dell'«accreditamento» introdotto dal d.lgs. n. 502 del 1992 e dalle successive norme di integrazione e di attuazione, abbia apportato modificazioni sostanziali del rapporto tra strutture sanitarie private e enti ed organi pubblici preposti al servizio sanitario (v. le sentenze n. 957 del 1996, n. 88 del 1999, n. 13878 del 2001).

Tale ultima considerazione consente di confermare la manifesta insussistenza di ogni dubbio di legittimità costituzionale della norma dell'artt. 2 della quale il ricorrente, proprio sul presupposto, come si è detto insussistente, che la trasformazione delle Usl in Aziende strumentali regionali sia tale da rendere configurare una più penetrante ingerenza della regione nell'attività delle strutture sanitarie, prospetta l'irragionevolezza, con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, per "l'inidoneità della norma a garantire, come per il passato, che la composizione degli organi assembleari sia ispirata all'ineludibile principio di terzietà dei suoi membri".

Omissis.